

Informativa sul diritto di accesso civico “generalizzato”

Natura

L'accesso civico cd “generalizzato”, previsto dall'art. 5 del decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevede che sia possibile, per chiunque, accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

L'istanza può essere presentata, alternativamente, anche con modalità telematica, agli uffici di seguito elencati, che concludono il procedimento con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) all'Ufficio protocollo e archivio.

L'istanza può essere recapitata a mano all'Ufficio gestione sistema documentale– Piazzale Europa 1, Trieste, inoltrata tramite il servizio postale o inviata alla casella di posta elettronica certificata ateneo@pec.units.it, indicando le proprie generalità, le informazioni o i documenti richiesti e allegando fotocopia di un documento di identità.

Come previsto dall'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Se i limiti e le esclusioni di cui sopra riguardano solo una parte dei dati o dei documenti richiesti, l'accesso è consentito con riferimento alle parti non interessate dai suddetti limiti.

Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme.

Diniego o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni